

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 81 del 02/04/2020

OGGETTO: MISURE ECCEZIONALI DI AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER CITTADINI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 ¿ DIFFERIMENTO VERSAMENTO I TRIMESTRE 2020 ¿ IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventi addì due del mese di Aprile alle ore 12:33, in relazione al D.L. n. 6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q), in esecuzione del disciplinare sul funzionamento della Giunta in modalità a distanza approvato con delibera di G.C. n. 70 del 13/03/2020 (e precisamente punto 1 lett.b)) nonché nel rispetto dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, i lavori della Giunta si svolgono con collegamento da remoto, in audio-videoconferenza (a mezzo skype). Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, che con collegamento remoto accerta alle ore 12:33, con appello nominale, la presenza del Sindaco Salvemini Carlo Maria nel suo Ufficio presso la sede comunale, Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti come segue:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	SALVEMINI CARLO MARIA	X	
<u>2</u>	vice Sindaco	DELLI NOCI ALESSANDRO	X	
<u>3</u>	Assessore	CICIRILLO FABIA ANNA	X	
4	Assessore	DE MATTEIS MARCO	X	
<u>5</u>	Assessore	FORESIO PAOLO	X	
<u>6</u>	Assessore	GNONI CHRISTIAN	X	
<u>7</u>	Assessore	MIGLIETTA RITA MARIA INES	X	
<u>8</u>	Assessore	MIGLIETTA SILVIA		X
9	Assessore	SIGNORE SERGIO	X	
<u>10</u>	Assessore	VALLI ANGELA		X

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Tributi, previa istruttoria del Dirigente del Settore Tributi;

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento dell'11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 "pandemia";
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza sindacale n. 353/2020 avente ad oggetto "temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia Coronavirus";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1 aprile 2020, di proroga al 13 aprile 2020 delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020;

Letto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli artt. 62, 67, 68 e 95 e 107:

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio;

Visto che l'emergenza sociale senza precedenti che il Paese sta attraversando in questi giorni, ha indotto il Governo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad adottare misure molto restrittive della libera circolazione di persone da un comune all'altro comportando conseguenze per tutti i comparti produttivi del Paese e nello specifico, per quello turistico;

Preso atto delle numerose richieste da parte delle strutture ricettive pervenute al Comune di Lecce relative allo slittamento delle prossime scadenze dell'imposta di soggiorno, in relazione alla scarsa liquidità presente;

Rilevato che i divieti imposti dai decreti succitati, hanno prodotto l'effetto immediato dell'annullamento, anche ad oltranza, di tutte le prenotazioni presso le strutture ricettive e alberghiere presenti sul territorio comunale;

Atteso che il rispetto delle scadenze relative al pagamento dei tributi locali e degli altri canoni di competenza dell'ente, comporterebbe affollamenti presso gli uffici del comune e dei soggetti gestori, nonché presso gli istituti di credito e uffici postali, in contrasto con le misure di prevenzione adottate dalle autorità competenti al contenimento dell'epidemia;

Visto l'art. 7 comma 3 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno secondo cui: "I gestori provvedono alla riscossione dell'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza, nonché al successivo versamento al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare", nonché il comma 4 del medesimo articolo che prevede che "I gestori dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, all'Ufficio tributi del Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente......";

Visto l'art. 6 comma 2 del vigente Regolamento prevede che la misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42,comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) entro quella massima stabilita per legge;

Ritenuto, in un'ottica di contenimento del rischio, nonché di aiuto agli operatori del settore turistico, agli imprenditori che stanno affrontando direttamente le ricadute negative dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, di dover provvedere allo slittamento delle scadenze di pagamento dei tributi locali, tra cui anche l'imposta di soggiorno, ferma restando l'obbligo dichiarativo per i gestori di cui al succitato comma 4 art. 7;

Visti i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL dal dott. Frugis, dirigente del Settore Tributi e del Servizio finanziario;

Con votazione unanime dei presenti resa per appello nominale in audio – video conferenza,

DELIBERA

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) di prevedere il differimento della scadenze per il solo versamento dell'imposta di soggiorno, come segue:
 - per il primo TRIMESTRE solare, dal 15 aprile al 30 giugno 2020, ferma restando l'obbligo dichiarativo da parte dei gestori ai sensi dell'art.7 comma 4 del vigente Regolamento;
 - 2) Di dare alla stessa massima diffusione alla cittadinanza.

Inoltre, all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante l'urgenza di provvedere con celerità alla proroga dei termini di scadenza dei versamenti, alla luce della situazione di emergenza in essere.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Carlo Maria Salvemini

Il Segretario generale Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)